**CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 CON ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DEL CENTRO TURISTICO RICREATIVO ”PALUC” E DELLA PALESTRA COMUNALE, MEDIANTE CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 PER ANNI QUATTRO (DAL 01/06/2026 AL 31/5/2030), EVENTUALMENTE RINNOVABILI.**

L’anno duemilaventicinque il giorno …………… del mese ............................ presso la sede del Comune di Baldissero Torinese, P.zza Umberto I n.7

tra

……………………..., nato a ………………………. (..) il ……………….., CF........................................ domiciliato per la qualifica nel Comune di Baldissero Torinese codice fiscale …………………. presso la sede comunale, il quale interviene al presente atto nell’interesse del Comune di Baldissero Torinese, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 267/2’00 e ss.mm., nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Amministrativi, (di seguito anche Amministrazione comunale)

e

ETS…………………….., c.f. ………………..…P.IVA …………………., con sede in …………………………………….., iscritta al R.U.N.T.S. al n. ………………….. dal ……………….…, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.…………………….. nato a ……………………….… (..), il ……………………..., CF: …………………..… (di seguito anche Ente Partner - E.P)

**Premesso che:**

il Comune di Baldissero Torinese:

* è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi alla persona e alla comunità;
* ai sensi **dell’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000** e ss.mm. (in avanti anche solo “TUEL”) “*Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (…). I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*”;

* il Comune è proprietario di un compendio immobiliare costituente una struttura polivalente sita in strada Pino Torinese n. 1, comunemente conosciuta come “Centro Paluc”;
* la struttura in oggetto è stata acquistata dal Comune nell'intento di dare alla popolazione di Baldissero un luogo a vocazione polivalente, utilizzabile per scopi ricreativi, sociali, culturali, turistici e sportivi che potesse offrire la concreta possibilità di progettare e realizzare una molteplicità di iniziative quali attività aggregative e di socializzazione rivolte a persone di ogni fascia di età, come l’organizzazione di eventi, anche di tipo culturale, aperti ai cittadini di Baldissero e non. La struttura è altresì dotata di un campo da tennis/calcetto e di locali palestra che possono essere fruiti dai cittadini in un ampio arco orario;
* il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato unitamente al bilancio di previsione 2025-2027 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha previsto espressamente nella parte dedicata agli obiettivi strategici – Settore Servizi Sociali – Progetto Sport - il “ricorso alla formula della coprogettazione per l’individuazione di un partner che dovrà occuparsi della gestione degli spazi di Paluc per attività di aggregazione e socializzazione inserendo nel compendio un eventuale collegamento con l’uso della palestra scolastica negli orari non dedicati alle attività didattiche”;
* il Centro Paluc rappresenta un'importante risorsa del territorio, destinate ad un'ampia fascia di cittadini, rappresenta uno strumento di aggregazione e pertanto una risposta concreta ai bisogni e alle esigenze di socializzazione della popolazione baldisserese;
* il Comune di Baldissero Torinese, nell’ambito delle iniziative di carattere sociale in favore dei propri residenti, ha sostenuto e sostiene le attività svolte a favore della popolazione attraverso la messa a disposizione degli spazi e dei locali della struttura in questione, provvedendo altresì alla dotazione delle necessarie strutture di funzionamento, al pagamento delle varie utenze, al mantenimento ordinario delle strutture, nei limiti delle risorse disponibili dal bilancio comunale;
* è intenzione dell’Amministrazione Comunale potenziare la vocazione sportiva del centro in questione collegando la sua gestione a quella della palestra comunale sita in via Roma, annessa al plesso scolastico, in modo tale da ottenere significativi vantaggi per tutta la comunità locale, migliorando al tempo stesso l’efficienza dell’azione amministrativa;
* la co-progettazione è la metodologia di attivazione di rapporti collaborativi fra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 55, c. 3, CTS (Codice del Terzo Settore D.Lgs. n.117/2017), la convenzione è l’accordo che regola i rapporti fra le Parti del predetto rapporto collaborativo, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990;
* la coprogettazione di cui all’art. 55 CTS consente quindi di attivare un partenariato, espressione dell’attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, quarto comma, della Costituzione, che, nel riconoscere il principio della sussidiarietà orizzontale consente all'Amministrazione comunale di soddisfare l'interesse generale, per mezzo dei c.d. “corpi sociali intermedi” che, direttamente o indirettamente, operano nell'interesse della comunità, ossia di tutti quegli operatori privati (associazioni, comitati, ecc.) presenti sul territorio, che prestano la propria opera organizzando iniziative per il Comune, di rilevante interesse culturale, turistico, sociale ed economico;
* il principio di sussidiarietà orizzontale invita quindi le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
* lo Statuto Comunale garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione e considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività;
* l’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l’apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
* il “Codice del Terzo settore” (di cui al D.Lgs. 117/17) riconosce “*il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*”, ne promuove “*lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia*”, e ne favorisce “*l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali*” (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
* il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (art. 17 del D.lgs n. 117/2017);
* l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
* l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
* la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;
* l’art. 55 del D.Lgs. 117/17 prevede il coinvolgimento attivo, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale, degli interventi e dei servizi di cui all'art. 5 del medesimo decreto, (tra i quali interventi sociali e l'organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale) degli enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione;
* i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:
	+ l’iscrizione nel registro unico nazionale da almeno sei mesi;
	+ il possesso dei requisiti di moralità professionale;
	+ il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto della convenzione”, capacità da valutarsi con riferimento all’esperienza, all’organizzazione, formazione, aggiornamento dei volontari;
* il comma 4 dell’art. 55 stabilisce che l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

**Dato atto che**:

* la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
* dalla convenzione l’E.P. (Ente Partner) non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
* dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il rimborso delle spese;
* l’E.P. non lucrativo dovrà avere, nella gestione del Centro Turistico ricreativo “Paluc” e della palestra comunale, i seguenti scopi prioritari:
* creazione di momenti destinati a promuovere e valorizzare l'ambiente collinare con la sua storia, i suoi sapori, le sue tradizioni, i suoi mestieri, i suoi prodotti;
* realizzazione di progetti rivolti alle scuole particolarmente indirizzati alla scoperta e alla salvaguardia ambientale: laboratori, stages, convegni, ecc.;
* svolgimento di programmi di attività culturali quali rassegne teatrali e musicali tra cui il recupero del patrimonio tradizionale piemontese;
* accoglienza e organizzazione di Estate Ragazzi e più in generale di altri momenti rivolti ai ragazzi di Baldissero e non, con la promozione di eventi e attività sportive;
* collocazione quale sede naturale del calendario di manifestazioni baldisseresi: Festa dell'uva, Festa patronale, ecc. e quale spazio ideale per la realizzazione di progetti proposti dalle diverse Associazioni presenti a Baldissero Torinese;
* un efficace perseguimento delle finalità di promozione e diffusione della pratica sportiva in favore dei cittadini interessati grazie alla presenza di un’organizzazione in grado gestire i vari compiti richiesti per il funzionamento della palestra comunale e di coordinarsi con l’Amministrazione Comunale per attuare le necessarie sinergie;
* il raggiungimento di un adeguato grado di economia amministrativa sollevando le strutture dell’ente dalle varie fasi procedurali legate alla fruizione della palestra comunale (esame domande di utilizzo, formazione graduatoria, rilascio autorizzazioni, riscossioni di tariffe, ecc….).

**Considerato, infine, che:**

* come ricordato dal D.M. n. 72/2021, l’individuazione degli Enti del terzo Settore da coinvolgere nel partenariato deve avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della Legge n. 241/1990, rispettosi dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
* dal giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale *www.comune.baldisserotorinese.to.it* in “Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di Gara e Contratti” ed in primo piano sulla home page del medesimo sito istituzionale, uno specifico “Avviso pubblico” per acquisire candidature al convenzionamento in oggetto;
* svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’E.P. non lucrativa denominata

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per lo sviluppo delle attività descritte all’articolo 4 della presente;

* l’E.P. è iscritta nel RUNTS al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* lo schema della presente è stato approvato con determinazione n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Dato atto che alla presente convenzione, ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il seguente CIG…………….

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Ente Partner, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Richiami e premesse.**

Comune e Ente Partner approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

**Art. 2 – Finalità.**

La presente convenzione ha come finalità la realizzazione in partenariato di un percorso di co-progettazione per la gestione e il coordinamento delle attività rivolte agli utilizzatori del Centro Turistico Ricreativo ”Paluc” e della Palestra Comunale. In particolare, il Comune intende affidare all’Ente partner la gestione degli spazi interni ed esterni della struttura sita in strada Pino Torinese n.1 - Baldissero Torinese (come in premessa descritta) nonché dei locali Palestra Comunale siti in via Roma n. 15, per lo svolgimento di:

- attività ricreative, sociali, culturali, turistiche, sportive, aggregative e di socializzazione, rivolte a persone di ogni fascia di età, aperti ai cittadini di Baldissero e non (Centro Paluc);

.attività sportive e promozionali nel settore dello sport (Palestra Comunale).

**Art. 3 – Obiettivi.**

L’E.P. si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli della convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Sulla base dell'oggetto così come definito nell'articolo che precede, il soggetto partner dovrà integrare le azioni del Comune nell’ambito del principio di sussidiarietà, nella promozione e organizzazione di varie attività per la gestione delle strutture come descritto nell’art. 2 per tutto il periodo di durata della convenzione. La collaborazione avrà carattere programmatorio, operativo e finanziario e dovrà avvenire nel rispetto degli indirizzi e sotto il coordinamento del Comune.

**Art. 4 – Coordinamento e modalità di svolgimento delle attività.**

L'E.P. si impegna**,** per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, ad attuare le proprie attività secondo le finalità, gli obiettivi, i tempi e quant'altro previsto nella presente convenzione ed in particolare:

* collabora a titolo di volontariato con l’Amministrazione Comunale mediante la partecipazione al Tavolo di Lavoro di cui all’art. 6.5 dell’avviso di selezione per lo sviluppo della proposta presentata in sede di gara e la definizione delle linee di co-progettazione;
* collabora con l’Amministrazione per la stesura semestrale di un atto di impegno che descriverà nel dettaglio il programma annuale di gestione per il quale verranno specificate le azioni proposte, il relativo cronoprogramma, i rapporti, anche finanziari, tra l’E.P. e il Comune nonché i rispettivi compiti inerenti l'attuazione del progetto. Tale atto verrà quindi approvato dalla Giunta Comunale in sede di adozione di impegno di spesa per la realizzazione del medesimo;
* definisce, in accordo con l’Amministrazione, la programmazione e le relative strategie di attuazione e comunicazione, monitorando il budget ed i risultati raggiunti, assumendo altresì a proprio carico la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del progetto e degli interventi proposti e approvati dal Tavolo di Lavoro di cui all’art. 7, documentando l’attività svolta attraverso la redazione di una **relazione finale**, da presentarsi entro il 31 Gennaio di ciascun anno sulle attività svolte l’anno precedente, con indicazione del numero di soggetti fruitori delle attività del centro coinvolti al 31 dicembre dell’anno precedente, della frequenza di utilizzo delle aree e dei locali e di eventuali problemi di manutenzione straordinaria;
* rispetta, nello svolgimento delle attività succitate, i seguenti principi fondamentali:
* trasparenza, uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

**Art. 5 – Attività di competenza dell’Ente Partner.**

A seguito della sottoscrizione dell’atto di impegno di cui al punto precedente, l’E.P. dovrà curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del progetto e degli interventi proposti, nonché, documentando l’attività svolta attraverso la redazione di una relazione finale come indicato dall’art. 4.

Il Centro Turistico Ricreativo e la Palestra Comunale saranno consegnati esclusivamente

per lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, completi di arredi e suppellettili ivi esistenti.

Nell’ambito della gestione delle attività l’Associazione deve provvedere:

- all’apertura e chiusura delle suddette strutture;

- a custodire sotto la propria responsabilità i locali, le pertinenze e le attrezzature avute in uso, curarne la buona tenuta ed il corretto utilizzo;

- a garantire la pulizia dei locali e la piccola manutenzione oltre alla fornitura di beni necessari per la realizzazione delle attività previste nel programma annuale;

- ad assicurare un uso corretto degli impianti;

- a vigilare sui frequentatori in modo che adottino un comportamento corretto e civile anche nell’uso delle strutture e degli arredi;

- ad assicurare il rispetto del divieto a praticare giochi d’azzardo o simili, a fumare o esercitare altre attività non consentite;

- a segnalare tempestivamente al Comune eventuali manomissioni ed altre anomalie riscontrate durante l'esercizio delle attività nonché ogni problema sorto nell’espletamento dell’attività, che sia di ostacolo al conseguimento degli obiettivi, e collaborare alla rapida soluzione dei problemi segnalati;

- a provvedere ad inoltrare ai competenti Uffici comunali le richieste di intervento per opere di manutenzione riguardanti le sedi del Centro Paluc e della Palestra Comunale, nonché ogni altra richiesta che comporti l’utilizzo di servizi dell’Amministrazione Comunale;

- a provvedere alle autorizzazioni e/o permessi relativi allo svolgimento di iniziative organizzate nell’ambito della gestione del Centro o della Palestra.

L’E.P. deve inoltre osservare tutte le norme in vigore o emanate nel periodo di convenzionamento, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento delle attività. In particolare, l’E.P. dovrà rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, nonché in materia di sicurezza.

L’E.P. dovrà inoltre occuparsi specificamente delle seguenti attività:

- coordinamento di tutte le attività che si svolgeranno nei locali del centro con un'apertura al pubblico di almeno 8 ore giornaliere nel **periodo estivo (comprensive, quindi, di apertura anche il sabato e la domenica) e di almeno quattro ore giornaliere nel periodo invernale**, per tutta la durata della convenzione. **L'apertura dei locali palestra dovrà seguire invece un calendario di possibile** **utilizzo nelle giornate e negli orari lasciati liberi dallo svolgimento delle attività didattiche**;

- garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;

- garantire la copertura assicurativa degli ospiti, dei volontari e di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di gestione delle strutture comunali affidate;

- predisporre delle misure di rilevazione della “*customer satisfaction*” che dovranno essere compilate dagli utenti, dalle quali si potrà rilevare il grado di soddisfazione e gradimento.

**Art. 6 – Durata.**

La presente convenzione riguarda il periodo 01/06/2026 – 31/05/2030 (4 anni, eventualmente rinnovabili alla scadenza in presenza di interesse da parte del Comune di Baldissero Torinese e di positivo riscontro sull’andamento della gestione. Il rinnovo potrà essere esercitato di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori quattro anni).

Comune ed E.P. escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

L’E.P. per tutto il periodo del convenzionamento dovrà essere in regola con l’iscrizione nel Registro unico nazionale (RUNTS). L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione alla selezione, sia per la stipula del contratto che per la prosecuzione del rapporto convenzionale.

Le attività oggetto della convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall’Amministrazione comunale.

**Art. 7 – Oneri dell’E.P.**

L’E.P. si obbliga:

* a mettere a disposizione, anche a rotazione, per lo svolgimento delle attività convenute un congruo numero di volontari assicurando la loro specifica competenza e preparazione per le specifiche attività e gli interventi cui sono destinati nel rispetto dei parametri e della professionalità indicati dalla normativa vigente. A tal proposito l’E.P. comunica i dati anagrafici relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione. I volontari dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento. L’Amministrazione si riserva di richiedere all’E.P. la sostituzione dei volontari non ritenuti idonei anche sotto l’aspetto di un corretto rapporto con gli utenti;
* a istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento dei volontari impiegati, privilegiando nella partecipazione l’esperienza acquisita;
* ad individuare un referente con compiti di coordinatore comunicandone il nominativo all’Amministrazione;
* a garantire il rispetto, da parte del personale impiegato e dei volontari, delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
* a provvedere allo svolgimento delle attività convenute con piena autonomia organizzativa e gestionale con mezzi e attrezzature nella propria disponibilità. Si specifica che i volontari e l’eventuale personale dell’E.P., operante a qualunque titolo, non hanno alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e rispondono del proprio operato solo ed esclusivamente al Responsabile dell’E.P. individuato in convenzione;
* ad assumersi ogni responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale o di terzi nei casi di mancata adozione di misure idonee ed opportune alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità delle persone e degli strumenti coinvolti nella realizzazione delle attività;
* ad assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti alla gestione;
* a presentare all'Amministrazione, ai fini della liquidazione delle somme convenute a titolo di contributo a sostegno delle attività dedotte nella presente convenzione, apposita nota di addebito, la relazione analitica e puntuale delle attività svolte nonché il dettagliato rendiconto delle spese sostenute corredato da idonei e pertinenti documenti giustificativi di spesa, nonché i risultati della *customer satisfation*.

**Art. 8 - Divieti per l’E.P.**

All’E.P. è fatto divieto di:

- destinare i beni concessi in uso per le attività dedotte in convenzione ad uso diverso da quello cui sono destinati;

- eseguire, presso le strutture assegnate, qualunque tipo di attività o di intervento, di tipo collaterale alla gestione, che non rientri nel programma di attività approvato e che comunque non sia stato espressamente autorizzato dall’Amministrazione comunale.

L’E.P. dovrà altresì rispettare, per eventuali eventi all’interno o all’esterno dei locali, le vigenti regolamentazioni in materia di inquinamento acustico ed, in caso di ottenimento di deroga dai competenti uffici comunali, accertare il rispetto dei limiti massimi previsti dall'autorizzazione comunale.

**Art. 9 – Impegni del Comune di Baldissero Torinese.**

L'Amministrazione comunale di impegna:

* + a fornire all'E.P. tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività definite nel Progetto;
	+ a fornire adeguata informazione, pubblicità e rilievo allo svolgimento delle attività e delle iniziative discendenti dalla presente convenzione attraverso l'utilizzo dei propri canali di comunicazione mediatica (periodico comunale, pubblicazione sul sito istituzionale, pagine "social" gestite direttamente dal Comune di Baldissero Torinese);
	+ a contribuire alle spese complessive per la realizzazione dei programmi annuali di gestione rimborsando all'E.P. i costi sostenuti nella misura convenuta annualmente, nel periodo di vigenza della convenzione, a fronte della presentazione, da parte di questa, di nota di addebito nonché della relazione analitica e puntuale delle attività svolte e del rendiconto dettagliato delle spese sostenute corredato da idonei giustificativi di spesa secondo quanto previsto dall’art. 7.
	+ mettere a disposizione le proprie strutture e le attrezzature eventualmente necessarie alla realizzazione delle attività e degli eventi a titolo gratuito (qualora disponibili nel numero e nella tipologia richieste) salvo versamento di cauzione e assunzione, da parte dell’E.P., degli oneri di custodia e di pulizia al termine dell’utilizzo. Il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature, beni, ecc.. la loro pulizia e sanificazione, così come il prelievo e la riconsegna presso il locale di deposito comunale, o altri sedi comunali in cui sono custoditi, è a carico dell’E.P.
	+ concedere gli spazi esterni e i locali sede del Centro Turistico Ricreativo “Paluc” nonchè i locali Palestra con gli arredi e le suppellettili in dotazione;
	+ pagare le utenze (acqua, luce e gas). A tal fine il Comune riconoscerà un livello di consumi pari alla media dell’ultimo triennio di funzionamento delle strutture in questione. A partire dal secondo anno di gestione, l’eventuale esubero rispetto ai livelli così definiti, verrà addebitato all’Ente Partner e recuperato dal Comune a valere sui rimborsi trimestrali di cui al punto 6.3 dell’avviso di gara, fino a definitiva concorrenza delle somme dovute;
	+ provvedere alle attività di manutenzione straordinaria.

**Art. 10 – Spese rimborsabili.**

L'Amministrazione Comunale, conformemente a quanto previsto dall’art. 6.3 dell’avviso di gara, provvederà ai rimborsi delle spese sostenute dall'Associazione su base trimestrale posticipata dietro presentazione di idonee rendicontazioni, nei limiti della somma massima messa a disposizione annualmente secondo quanto previsto nell’avviso di selezione.

Al fine del saldo del rimborso delle spese da parte dell'Amministrazione si farà riferimento al rendiconto finale e a tutta la documentazione all'uopo presentata dall'Associazione. Nel caso risulti una somma a credito dell'Associazione, la somma sarà rimborsata entro 30 gg dall’approvazione del rendiconto, ovvero nel caso risulti una somma a credito dell'Amministrazione, l'Associazione dovrà restituire tale somma entro la stessa data.

Nel primo anno di attività verranno riconosciuti acconti trimestrali posticipati sulla base dell’importo indicato all’art. 6 dell’avviso di gara, da riproporzionarsi in ragione della durata annuale della convenzione attuativa.

Sono rimborsabili le sole spese effettivamente sostenute e documentate, per l’esecuzione delle attività previste in Convenzione, quali a titolo esemplificativo:

* spese sostenute per le attività e intrattenimenti inseriti nel programma (ingaggi, allestimento, ecc.);
* spese per la SIAE, diritti amministrativi, permessi, spese di bollo etc.;
* spese per personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali strettamente inerenti le attività in convenzione;
* spese per le coperture assicurative obbligatorie;
* spese per il servizio di sorveglianza e custodia dei locali;
* spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza;
* spese legate alla piccola manutenzione dei locali;
* spese legate al servizio di pulizia;
* altre spese strettamente riconducibili alla realizzazione del progetto.

È ammesso anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente “alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione”, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Saranno rimborsate le seguenti spese vive documentate sostenute dai volontari, esclusivamente nell'ambito delle attività in convenzione, sempre se tali tipologie di spese risultino deliberate dall'organo sociale competente dell'Associazione:

1. rimborso carburante per trasferte effettuate nell’ambito dello svolgimento delle attività in convenzione;
2. spese per uso mezzi di trasporto pubblici nell’ambito dello svolgimento delle attività in convenzione;
3. piccole spese di ristoro nell’ambito dello svolgimento delle attività in convenzione. Si precisa che:
* al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni di cui al presente bando. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
* le spese generali (es. cancelleria, materiale vario, etc...) sono rimborsabili nei limiti di legge soltanto se inequivocabilmente e direttamente riconducibili alle attività ed agli interventi in convenzione;
* eventuali entrate dell'E.P. finalizzate alle attività in convenzione (ad esempio: contributi, offerte libere, ecc.) sono ammesse esclusivamente ai fini dell'autofinanziamento e nei limiti della copertura dei costi complessivi di dette attività fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 110, comma 4, D.Lgs. 42/2004. Tutte le entrate pervenute dovranno essere accuratamente dettagliate all’Amministrazione;
* qualora le spese sostenute e documentate risultino di importo inferiore all'entità del rimborso massimo indicato nell’art. 6 dell’avviso di gara si procede all'erogazione fino alla concorrenza di detto importo provvedendo autonomamente l'Amministrazione alla rideterminazione del quantum rimborsabile sulla base della documentazione in proprio possesso. A tal fine l'Ente Partner dovrà:

- registrare con metodologia idonea al riscontro da parte del Comune di Baldissero Torinese, tutte le altre entrate e presentarne rendiconto allo stesso Comune, unitamente a tutte le spese sostenute e relative pezze giustificative (valide fiscalmente, scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture ecc.) ogni sei mesi: entro il 31 luglio per l’anno in corso (ovvero spese sostenute dal 1/1 al 30/06 dell’annualità in corso) e il 31 gennaio dell’anno successivo per le spese sostenute dal 01/07 al 31/12 dell’anno precedente alla rendicontazione nonché per il primo anno di attività.

Non possono essere rimborsati i costi relativi a:

* prestazioni retribuite, comunque denominate, (ovvero lavoro dipendente, prestazioni occasionali e temporanee, affidamenti di forniture servizi e lavori a ditte) riferite ai soci, ai componenti degli organi di direzione (CDA Assemblea, Direttivo, Presidente) o agli organi di controllo dell’E.P., ovvero a parenti o affini entro il secondo grado.

L'Amministrazione si riserva sempre di valutare la coerenza delle spese con le attività in convenzione.

Resta inteso che in caso di mancata realizzazione delle attività in convenzione il rimborso non può aver luogo non sussistendone i presupposti fattuali e di diritto. In caso di realizzazione soltanto parziale delle stesse, l'Amministrazione si riserva di valutare l'entità del rimborso in relazione al soddisfacimento degli interessi generali sottesi al presente accordo valutati, in ogni caso, i documenti giustificativi di spesa prodotti dall’E.P.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo né ammettendo la formazione di utili o avanzi di amministrazione l'onere per il Comune di Baldissero Torinese derivante dal presente accordo rappresenta un mero rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

L’intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Il Comune di Baldissero Torinese si riserva la facoltà di implementare l’importo assegnato annualmente, trasferendo all’operatore convenzionato gli eventuali contributi ottenuti da istituzioni pubbliche (UE, Stato, Regione, Provincia, Comuni, ecc.) per la realizzazione di progetti e iniziative rientranti nell’ambito delle attività regolate dal presente convenzionamento. Tali ulteriori eventuali trasferimenti saranno oggetto di progettualità condivisa.

L’E.P. assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010.

A tal fine si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alle attività dedotte in convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L’E.P. comunica all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma precedente entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa la convenzione si risolve di diritto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge succitata. L’E.P. deve obbligatoriamente indicare il CIG………………………… negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera dei soggetti coinvolti nella presente convenzione.

**Art. 11 – Responsabilità.**

L’E.P. risponde direttamente sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione, per i rischi ed i danni provocati nello svolgimento delle attività e degli interventi in convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento e/o rimborso spese, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. A tale fine garantisce di aver stipulato specifica polizza assicurativa contro i danni arrecati a terzi e/o a cose connessi allo svolgimento della presente convenzione con massimale idoneo e parametrato alle attività e alle tipologie di intervento in essa previsti. L'Amministrazione deve essere compresa nel novero dei terzi. L'E.P. garantisce altresì di aver stipulato idonea polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo il disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17. Gli oneri della suddetta polizza sono a carico dell'Amministrazione comunale che provvede al rimborso del premio in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e dietro presentazione di specifica documentazione giustificativa di spesa nell'ambito del rendiconto delle attività svolte. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ numero\_\_\_\_\_\_\_- in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_scadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art. 12 – Recesso.**

Il Comune di Baldissero Torinese si riserva di recedere dalla presente convenzione:

* qualora l'E.P. violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
* qualora l'E.P. venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica dell'assetto associativo tale da fare venire meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
* qualora l'E.P. ponga in essere gravi e/o reiterate violazioni inerenti gli impegni assunti in sede di co-progettazione. Si considerano gravi tutte le fattispecie che si concretano nella violazione dei principi fondamentali di trasparenza, uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia;
* qualora l'E.P. perda la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Il recesso è efficace decorsi 15 giorni dal ricevimento via pec da parte dell'E.P. della relativa comunicazione da parte dell'Amministrazione e produce effetti ex nunc.

**Art. 13 – Risoluzione.**

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni grave violazione o inadempimento degli impegni assunti dall’E.P.

L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nel corso del rapporto convenzionale, l’andamento delle attività con facoltà di risoluzione dello stesso in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento della progettualità, o per sopravvenute motivazioni di interesse generale.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente qualora l’E.P. vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione via Pec ad opera del Comune.

**Art. 14 – Clausola etica.**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla normativa vigente in materia di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento del Comune di Baldissero Torinese (reperibile all'indirizzo https://comune.baldisserotorinese.to.it/amm\_trasp/atti-generali/ ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013. Le parti, in relazione alla normativa sopra richiamata, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

**Articolo 14 – Normativa anticorruzione.**

L’E.P. dovrà impegnarsi ai sensi della vigente Sezione “Anticorruzione e Trasparenza” del PIAO del Comune di Baldissero Torinese, visionabile/scaricabile sul sito web: https//:www.comune.baldisserotorinese.to.it “Amministrazione trasparente”, all’osservanza di quanto in esso contenuto. Pertanto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Ente pubblico contraente, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del DLgs 165/2001.

**Art. 15 – Oneri e spese.**

Tutte le spese della presente convenzione nonché quelle dipendenti dalla medesima, nessuna esclusa o eccettuata, vengono assunte dall'E.P.

Le parti concordano che provvederanno alla registrazione della presente convenzione soltanto in caso d'uso (art. 6 DPR 131/86) e che le relative spese saranno a carico della parte che chiede la registrazione.

**Art. 16 – Risoluzione delle controversie.**

I rapporti tra il Comune di Baldissero Torinese e l'E.P. si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 cod. civ.), buona fede (artt. 1337 e 1366 cod. civ.). Per tutte le controversie dipendenti dalla presente convenzione, non risolte in via bonaria, si demanda al foro giudiziario di Torino.

**Art. 17 – Trattamento dei dati personali.**

Premesso che la reciproca acquisizione dei dati dei soggetti firmatari è indispensabile per la conclusione e l’esecuzione della presente convenzione, gli stessi autorizzano al trattamento dei dati in questione ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Ogni comunicazione fra i soggetti firmatari avente per oggetto la convenzione deve essere inviata agli indirizzi indicati nell’epigrafe del presente atto.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento potranno essere fatti valere nei casi previsti dalla normativa vigente. Gli operatori economici hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Baldissero Torinese, contattabile ai seguenti riferimenti:

Telefono: 0119408008 Indirizzo PEC: anagrafe.baldissero.torinese@cert.ruparpiemonte.it

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: jacopo.grillo@prencipevalgiusti.it

**Art. 19 – Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

|  |  |
| --- | --- |
| E.P. …………………………….  | Comune di Baldissero T.se |
|  Il Legale Rappresentate  | Il Responsabile del Servizio  |
| …......................................  |  …......................................  |